

Allegato "A"

COMUNE DI VITTORIA

DIREZIONE TRIBUTI E SERVIZIO FISCALI

-----ooOoo-----

**PROGETTO DI GARA ai sensi dell'art. 23, Comma15, del
D.Lgs. n. 50/2016 e SS.MM.II.**

**OGGETTO: PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI VITTORIA**

(Ici – Imu – Tasi – Tares – Tari - Canone Idrico)

RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA E QUADRO ECONOMICO

CIG: 776515047E

RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO

Oggetto e caratteristiche del progetto

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento in concessione per il Comune di Vittoria della Riscossione Coattiva di tutte le entrate sia tributarie (tra cui ICI-IMU-TASI-TARES-TARI) che patrimoniali con particolare riferimento al canone idrico, nonché eventuali ulteriori entrate che potrebbero essere introdotte ex novo o in sostituzione di altre preesistenti da specifica disposizione di legge. Rimangono esclusi i tributi c.d. "minori" (Cosap, Imposta di Pubblicità e Diritti di Affissione).

E' compresa nel presente affidamento la riscossione coattiva delle entrate riferite anche ad anni precedenti alla presente concessione che non siano ancora state riscosse dall'Ente e non affidate ad Agenzia delle Entrate Riscossione e/o Riscossione Sicilia e/o altri concessionari, purché non ancora prescritte.

Con la presente concessione si intendono trasferire al concessionario tutte le pubbliche funzioni inerenti la riscossione coattiva delle entrate degli Enti interessati. Il concessionario sarà il soggetto legittimato ad emettere gli atti di riscossione coattiva e ad attivare le conseguenti procedure cautelari/esecutive, avvalendosi delle potestà pubblicistiche che le normative vigenti riconoscono in capo all'Ente pubblico, potestà da intendersi trasferite e/o delegate al concessionario per effetto della concessione stessa. Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi ad ogni effetto, servizio pubblico e per nessuna ragione può essere abbandonato o sospeso.

Il RUP del presente procedimento è il dott. Salvatore Guadagnino dirigente della Direzione Tributi e Servizi Fiscali. Sarà successivamente nominato un DEC (Direttore Esecuzione del Contratto) che potrà essere coadiuvato da altri soggetti individuati dal Dirigente se necessario.

La riscossione coattiva delle entrate dell'Ente, affidate al concessionario, dovrà avvenire mediante "ingiunzione di pagamento", con i poteri e secondo le disposizioni di cui al R.D. 639/1910 e dal Titolo II del D.P.R. 602/1973 (per effetto di quanto previsto dall'art. 4 commi 2 -sexies, 2 -septies e 2 -octies della L. 265/2002), e comunque le attività dovranno essere svolte mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'avvio della riscossione coattiva e con le modalità previste nel progetto che si redige al fine del positivo recupero delle entrate prese in carico.

Tra le attività di riscossione coattiva si intendono compresi anche gli adempimenti della fase cautelare/esecutiva finalizzati al recupero delle somme dovute all'Ente.

L'Ente si riserva la possibilità di affidare al Concessionario, con riferimento alle proprie entrate tributarie e non, la gestione di tutte le attività relative alla fase pre-coattiva propedeutica alla costituzione in mora del debitore ed all'emissione delle ingiunzioni fiscali. Nello specifico ci si riferisce alla predisposizione, stampa, emissione, notifica di solleciti di pagamento bonari, avvisi di accertamento per mancato pagamento, atti di intimazioni e qualsiasi altro atto che si ritenga utile e che sia propedeutico alla messa in mora del debitore per l'inizio delle operazioni di riscossione coattiva dei propri crediti. Per tale attività l'Ente riconoscerà al concessionario un compenso fisso pari al **13%** dell'importo riscosso in fase pre-coattiva, anche se oggetto di rateizzazioni, oltre al rimborso delle spese postali effettivamente sostenute per l'attività di notifica. Tale aggio non è oggetto di ribasso in sede di offerta di gara. Le attività di rateizzazioni dovranno essere concordate ed autorizzate dall'ente anche sulla base dei regolamenti adottati.

Il servizio dovrà essere svolto dal Concessionario nel rispetto della propria autonomia organizzativa, fermo restando in capo all'Ente la titolarità del potere di imposizione ed il controllo sul soggetto esterno.

Il Concessionario dovrà entro 30 giorni dall'avvio del servizio, predisporre l'apertura nel territorio del Comune di Vittoria di locali valutati e ritenuti idonei dal concedente, secondo le norme di legge e lo scopo prefissato. Lo sportello deve essere operativo per tutta la durata del contratto. La costituzione dello sportello per la gestione dei rapporti con l'utenza dovrà avvenire a spese del Concessionario e con adeguata organizzazione di mezzi e di personale.

La durata della concessione è stabilita in anni 3 (tre), decorrenti dalla data di conferimento da parte del Comune. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari alla concessione originaria e cioè per ulteriori anni 3 (tre). La stazione appaltante può esercitare unilateralmente tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario. La Ditta affidataria si impegna, alla fine del contratto e nel rispetto delle disposizioni vigenti, in attesa dell'eventuale completamento delle procedure per una nuova assegnazione del servizio e su richiesta della Stazione appaltante, a continuare il servizio affidatole alle medesime condizioni contrattuali per un periodo massimo di mesi 6 così come previsto dal dlgs. 50/2016 art. 106 c. 11.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I requisiti di partecipazione sono stabiliti come segue:

- a) Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) Iscrizione all'albo ministeriale** dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione delle entrate degli Enti Locali previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.

I partecipanti devono dichiarare di aver effettuato, con esito positivo, nell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, almeno presso tre comuni di cui almeno uno di essi di classe III o superiore (art. 2 del D.Lgs. 507/1993); il significato di servizio analogo, nel presente bando, è da intendersi con riguardo a qualsiasi tipologia di entrata tributaria oggetto del bando e cioè ICI - IMU – TARES – TARI compreso il CANONE IDRICO. Rimangono esclusi dal significato di servizio analogo i tributi c.d. minori (Cosap, Imposta Pubblicità, Affissione e le altre tipologie di entrate non tributarie). Qualora, nel corso del periodo contrattualizzato, l'Ente ritenesse opportuno richiedere al Concessionario servizi aggiuntivi e/o complementari non previsti dal presente capitolato, e comunque attinenti alla riscossione delle entrate, potrà farlo alle medesime condizioni contrattuali e nel rispetto della normativa vigente, in misura fino al 20% del valore stimato della Concessione.

IMPORTO A BASE D'ASTA

Ai soli fini della quantificazione del valore del contratto, si definiscono i valori medi delle attività oggetto di concessione, desunti dall'andamento storico degli ultimi 3 anni, come determinati dal prospetto riportato di seguito. Si stima un importo dell'incassato pari al 40% dei valori indicati nel prospetto, a cui si applica la misura dell'aggio posto a base di gara.

Il valore complessivo stimato dell'affidamento è definito come segue:

Tipologia Entrata	Anno Affidato a Riscossione Coattiva	Importo Determinato per la Riscossione Coattiva	Importo corretto per la determinazione della Base D'asta
Tassa Rifiuti	2013/2014/2015	10.725.000	4.290.000
Canone idrico	2014/2015/2016	9.996.000	3.998.400
ICI/IMU	2010/2011/2012	1.350.000	540.000
Tot. importo su cui calcolare aggio 13%			8.828.400

Aggio complessivo ipotetico è pari a € 1.148.000 (13% di € 8.828.400) a cui occorre aggiungere l'importo relativo ai sei mesi dell'eventuale proroga tecnica pari ad € 192.000 e naturalmente l'IVA.

Importo a base d'asta è pertanto € 1.148.000+€ 192.000= 1.340.000 + IVA.

DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è fissata in anni (3 tre). La stazione appaltante si riserva la facoltà di **rinnovare il contratto**, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori tre anni.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà, inoltre, essere modificata unilateralmente da parte dell'ente concedente, senza alcuna approvazione da parte del concessionario, per il tempo necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione del nuovo contraente, per un periodo massimo di mesi 6 (sei). Il valore massimo stimato di tale **opzione di proroga tecnica** è di € 192.000 ed è stato determinato parametrando l'aggio massimo calcolato su base annua e rapportandolo a mesi 6.

QUADRO ECONOMICO

In conclusione, gli **oneri complessivi stimati necessari per l'acquisizione del servizio per tre anni più eventuale proroga di 6 mesi per la conclusione delle procedure di un nuovo affidamento (proroga tecnica)** sono i seguenti:

- a) spesa massima per l'**aggio dovuto al Concessionario**, considerata ogni opzione di rinnovo e proroga: **€ 1.340.000**, Iva esclusa;
- b) spesa per **contributo ANAC**: **€ 375,00** (Delibera n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.22 del 27 gennaio 2018);
- c) spesa per **pubblicazioni** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, stimate presuntivamente in **€ 3.000,00**, che dovranno essere rimborsate dall'aggiudicatario entro 60 giorni dall'aggiudicazione.
- d) spese per rimborso commissari di gara ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 12/2011 e ss.mm.ii. stimate in **€ 5.000,00**.
- e) Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 1.8% su importo b.a. **€ 24.120,00**

Si precisa che il **costo annuo stimato della manodopera**, pari a € 90.000,00 circa.

Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, c. 3, del d.lgs. n. 81/2008

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. si specifica che l'Ente Appaltante non è tenuto alla redazione del DUVRI, non avendo la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge il servizio posto a gara, che comunque non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione Comunale né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'Amministrazione medesima, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi.

Capitolato D'Oneri

Al presente Progetto è allegato il Capitolato d'Oneri per la gestione del servizio in oggetto, che descrive dettagliatamente condizioni e modalità per l'esecuzione del contratto.

Circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità

Non sono previste circostanze particolari che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fatte salve quelle previste dalla legge e fermo restando il divieto di modifiche sostanziali.

Documentazione allegata

- Capitolato d'Oneri
- Quadro Economico

IL DIRIGENTE
Dott. Salvatore Guadagnino




Quadro Economico

Importo a base d'asta	€ 1.340.000,00
Somme a disposizione dell'amministrazione:	
Contributo Anac	€ 375,00
Spesa pubblicazioni bando	€ 3.000,00
Spese commissari	€ 5.000,00
Iva	€ 294.800,00
Art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 24.120,00
Totale somme a disposizione dell'amministra	€ 327.295,00
Importo complessivo del progetto	€ 1.667.295,00
- Spese per contributo ANAC	€ 375,00
- Spese per pubblicazione bando	€ 3.000,00
- Spese per commissari di gara	€ 5.000,00
- Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	<u>€ 24.120,00</u>
	€ 32.495,00

IL DIRIGENTE
Dott. Salvatore Guadagnino





Allegato "B"

COMUNE DI VITTORIA

DIREZIONE TRIBUTI E SERVIZIO FISCALI

-----ooOoo-----

**PROGETTO DI GARA ai sensi dell'art. 23, Comma15, del
D.Lgs. n. 50/2016 e SS.MM.II.**

**OGGETTO: PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI VITTORIA
(Ici – Imu – Tasi – Tares – Tari - Canone Idrico)**

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

CIG: 776515047E

ART. 1

OGGETTO E VALORE DELLA CONCESSIONE

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento in concessione per il Comune di Vittoria della Riscossione Coattiva di tutte le entrate sia tributarie (tra cui ICI-IMU-TASI-TARES-TARI) che patrimoniali con particolare riferimento al canone idrico, nonché eventuali ulteriori entrate che potrebbero essere introdotte ex novo o in sostituzione di altre preesistenti da specifica disposizione di legge. Rimangono esclusi i tributi c.d. "minori" (Cosap, Imposta di Pubblicità e Diritti di Affissione).

E' compresa nel presente affidamento la riscossione coattiva delle entrate riferite anche ad anni precedenti alla presente concessione che non siano ancora riscosse dall'Ente e non affidate ad Agenzia delle Entrate Riscossione e/o Riscossione Sicilia e/o altri concessionari, purché non ancora prescritte.

Con la presente concessione vengono trasferite al concessionario tutte le pubbliche funzioni inerenti la riscossione coattiva delle entrate degli Enti interessati. Il concessionario sarà il soggetto legittimato ad emettere gli atti di riscossione coattiva e ad attivare le conseguenti procedure cautelari/esecutive, avvalendosi delle potestà pubblicistiche che le normative vigenti riconoscono in capo all'Ente pubblico, potestà da intendersi trasferite e/o delegate al concessionario per effetto della concessione stessa.

Ai soli fini della quantificazione del valore del contratto, si definiscono i valori medi delle attività oggetto di concessione, desunti dall'andamento storico degli ultimi 3 anni, come determinato dal prospetto riportato di seguito. Si stima un importo dell'incassato pari al 40% dei valori indicati nel prospetto, a cui si applica la misura dell'aggio posto a base di gara.

Il valore complessivo stimato dell'affidamento è definito come segue:

Tipologia Entrata	Anno Affidato a Riscossione Coattiva	Importo Determinato per la Riscossione Coattiva	Importo ridotto del 40% per la determinazione della Base D'asta
Tassa Rifiuti	2013/2014/2015	10.725.000	4.290.000
Canone idrico	2014/2015/2016	9.996.000	3.998.400
ICI/IMU	2010/2011/2012	1.350.000	540.000
Tot. importo su cui calcolare aggio		22.071.000	8.828.400

Aggio complessivo ipotetico è pari a € 1.148.000 (13% di € 8.828.400) a cui occorre aggiungere l'importo relativo ai sei mesi dell'eventuale proroga tecnica pari ad € 192.000 e naturalmente l'IVA.

Importo a base d'asta è pertanto € 1.148.000+€ 192.000= 1.340.000 + IVA.

Il RUP è il dott. Salvatore Guadagnino dirigente della Direzione Tributi e Servizi Fiscali.

Il Concessionario subentra al Comune anche ai fini dello svolgimento del processo tributario o dinanzi ad altro Giudice competente, per quanto riguarda i contenziosi inerenti la gestione propria delle suddette entrate tributarie; fermo restando la facoltà del Comune, in qualità di ente impositore, di essere presente nel giudizio ove richiesto o ritenuto utile dall'ente stesso.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. si specifica che l'Ente Appaltante non è tenuto alla redazione del DUVRI, non avendo la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge il servizio posto a gara, che comunque non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione Comunale né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'Amministrazione medesima, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi.

Art. 2

SISTEMA DI RISCOSSIONE

La riscossione coattiva delle entrate dell'Ente, affidate al concessionario, dovrà avvenire mediante "ingiunzione di pagamento", con i poteri e secondo le disposizioni di cui al R.D. 639/1910 e dal Titolo II del D.P.R. 602/1973 (per effetto di quanto previsto dall'art. 4 commi 2 -sexies, 2 -septies e 2-octies della L. 265/2002), e comunque le attività dovranno essere svolte mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'avvio della riscossione coattiva e con le modalità previste nel presente capitolato in quanto compatibili per il positivo recupero delle entrate prese in carico.

Tra le attività di riscossione coattiva si intendono compresi anche gli adempimenti della fase cautelare/esecutiva finalizzati al recupero delle somme dovute all'Ente.

Le attività di riscossione coattiva dovranno essere effettuate con efficacia ed efficienza, in base al principio di buona fede e correttezza, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nelle previsioni legislative, vigenti e future, che regolano il presente Capitolato, nella normativa di settore e nei relativi regolamenti comunali; le attività di riscossione dovranno inoltre attenersi a quanto specificatamente previsto nell'offerta tecnica, nonché alle deliberazioni e determinazioni assunte dagli organi del Comune .

E' trasferito in capo al Concessionario il rischio operativo derivante dalla possibilità che l'affidatario non riesca a recuperare, neppure nel caso di gestione virtuosa del servizio, gli oneri necessari per l'approntamento di strumenti e procedure che obbligano l'operatore economico ad investimenti significativi ed al reperimento o formazione di figure professionali di alto profilo.

Il servizio è svolto dal Concessionario nel rispetto della propria autonomia organizzativa, fermo restando in capo all'Ente la titolarità del potere di imposizione e di controllo sul soggetto esterno.

Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi ad ogni effetto, servizio pubblico e per nessuna ragione può essere abbandonato o sospeso.

La ditta aggiudicataria subentrerà in qualità di concessionaria della riscossione coattiva al Comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e sarà tenuto a provvedere, in modo diligente e costante, al miglior funzionamento del servizio.

Il Concessionario sarà il soggetto legittimato ad emettere gli atti di riscossione coattiva ed attivare le conseguenti procedure cautelari/esecutive, avvalendosi delle potestà pubblicistiche che le normative vigenti riconoscono in capo al Comune, potestà che si intendono trasferite e/o delegate al Concessionario per effetto della concessione stessa.

Resta in ogni caso in capo all'Ente la facoltà, a suo insindacabile giudizio, per ragioni di economicità ed efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, di utilizzare per la riscossione coattiva strumenti alternativi all'ingiunzione fiscale, ossia lo strumento del ruolo coattivo di cui al DPR 29 settembre 1973, n. 602, nonché le procedure ordinarie di cui al Codice di Procedura Civile.

ART. 3

DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in anni 3 (tre), decorrenti dalla data di conferimento della concessione da parte del Comune. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari alla concessione originaria e cioè per ulteriori anni 3 (tre). La stazione appaltante può esercitare unilateralmente tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario. Il Concessionario, relativamente alle liste di carico trasmesse entro la scadenza della concessione, dovrà comunque effettuare, anche dopo la scadenza della medesima, la riscossione coattiva delle entrate e le relative attività cautelari/esecutive affidate al medesimo alle condizioni previste nel presente affidamento. In ogni caso, deve procedere alla conclusione di tutti i procedi-

menti in corso, non oltre il termine di 24 mesi dalla consegna da parte dell'Ente della relativa Lista di Carico.

Alle prescritte scadenze il rapporto contrattuale s'intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. È escluso qualunque rinnovo tacito o comunque automatico della concessione.

La Ditta affidataria si impegna, alla fine del contratto e nel rispetto delle disposizioni vigenti, in attesa dell'eventuale completamento delle procedure per una nuova assegnazione del servizio e su richiesta della Stazione appaltante, a continuare il servizio affidatole alle medesime condizioni contrattuali per un periodo massimo di mesi 6 (sei) così come previsto dal dlgs. 50/2016 art. 106 c. 11.

Qualora nel periodo di affidamento entrassero in vigore significative modifiche normative relative alla riscossione coattiva dei tributi e delle entrate in generale, di cui al presente capitolato (per esempio la loro soppressione, anche con istituzione di nuove entrate, il mutamento della natura dell'entrata od altre rilevanti modifiche degli elementi costitutivi del tributo, la riforma o modifica delle regole di riscossione coattiva), il Comune si riserva la facoltà di revocare la concessione stessa, senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa a riguardo.

La concessione s'intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative che prevedano l'abolizione dell'istituto della concessione stessa.

Scaduto il termine della concessione è fatto divieto al Concessionario di emettere atti o di effettuare riscossioni inerenti i tributi precedentemente gestiti salvo quanto affermato al comma del presente articolo.

A seguito dell'aggiudicazione potrà essere richiesta, in casi di comprovata necessità, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs.n.50/2016; l'impresa aggiudicataria dovrà dare immediato corso alla richiesta. In caso di mancata stipulazione del contratto, l'impresa esecutrice avrà diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già fornito valutato secondo quanto riportato nell'offerta.

ART. 4

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Possono essere ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione nell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione tributaria istituito dall'art. 53 del D.Lgs. 446/97;
- aver effettuato, con esito positivo, nell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, almeno presso tre comuni di cui almeno uno di essi di classe III o superiore (art. 2 del D.Lgs. 507/1993); il significato di servizio analogo, nel presente bando, è da intendersi con riguardo a qualsiasi tipologia di entrata tributaria oggetto del bando e cioè ICI - IMU – TARES – TARI compreso il CANONE IDRICO. Rimangono esclusi dal significato di servizio analogo i tributi c.d. minori (Cosap, Imposta Pubblicità , Affissione e le altre tipologie di entrate non tributarie);
- non aver in essere contenziosi con l'Ente che ha affidato il medesimo servizio.

ART. 5

MODALITA' DI AFFIDAMENTO

L'affidamento della concessione di servizio avverrà ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura aperta con valutazione comparativa, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai seguenti elementi:

- a) offerta tecnica punteggio massimo punti 70
- b) offerta economica punteggio massimo punti 30

Il punteggio all'offerta tecnica viene assegnato dalla Commissione in base ai seguenti criteri di valutazione:

Modalità di gestione dei servizi, con particolare riferimento alla gestione della riscossione e dei rapporti con i contribuenti relativamente alla fase del pre-contenzioso e contenzioso

- punteggio max punti 30

Rapporti con il contribuente e con l'Ente

- punteggio max punti 20

Iniziative volte a migliorare la riscossione coattiva con particolare riferimento alla riduzione dei tempi di incasso

- punteggio max punti 15

Servizi migliorativi

- punteggio max punti 5

A tali criteri sono associati i sub criteri di valutazione come indicati nella parte "appendice".

ART. 6

CORRISPETTIVO

Per lo svolgimento del servizio di riscossione coattiva l'Ente riconoscerà al concessionario l'aggio offerto in sede di gara, oltre l'IVA se e in quanto dovuta, così come risultante dall'atto di aggiudicazione, calcolato sulle somme effettivamente riscosse a qualsiasi titolo conseguite. **L'aggio a base di gara è fissato nella misura pari 13% dell'incassato.**

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. vv) del D. Lgs. n. 50/2016 il corrispettivo per il concessionario è costituito dal diritto di gestire i servizi oggetto di affidamento, con assunzione in capo allo stesso, del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi. Per l'attività di riscossione coattiva oggetto della presente concessione, il Comune riconoscerà al Concessionario, un compenso in termini percentuali (al netto di iva se e in quanto dovuta) nella misura risultante dall'offerta presentata in sede di gara dall'aggiudicatario, che non potrà essere superiore al 13% (tredici per cento) oltre iva calcolata sulle somme effettivamente riscosse a qualsiasi titolo conseguite. Di conseguenza l'importo contrattuale da riconoscere all'aggiudicatario è presunto.

Al Concessionario sono riconosciuti, da parte del Comune, i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento delle procedure di recupero coattivo delle entrate risultanti infruttuose solo nel caso in cui gli importi vengano annullati per effetto di un provvedimento di sgravio oppure in caso di accertata e documentata inesigibilità previa giustificazione e rendicontazione, nella misura prevista dalla Tabella a) e b) del DM 21 novembre 2000 e s.m.i. Negli altri casi il rimborso delle spese concernenti le procedure esecutive saranno a carico del debitore nella misura stabilita dal D.M. 21 novembre 2000 e s.m.i. e della tariffe stabilite dalla normativa speciale in materia.

Il compenso identificato nell'aggio è a carico del debitore nella misura del 50% come determinato in fase di aggiudicazione con riguardo all'offerta economica presentata, a condizione che il pagamento sia eseguito entro il termine fissato (30/60 giorni, in relazione alla tipologia di entrata, dalla notifica dell'ingiunzione). In tal caso, la restante parte del compenso è a carico del comune creditore. Nell'ipotesi di mancato pagamento entro il predetto termine (30/60 giorni), il compenso a favore del concessionario è interamente a carico del debitore. Tale debitore in ogni caso sosterrà tutte le spese aggiuntive relative alle attività di riscossione messe in atto dal concessionario.

Non possono essere formulate richieste di compensi aggiuntivi qualora gli importi di calcolo del corrispettivo dovessero essere diversi rispetto a quelli indicati nel bando; questi ultimi sono valori meramente indicativi non vincolanti per l'Ente.

E' escluso ogni altro corrispettivo o rimborso a favore del concessionario non previsto nel presente capitolato.

Restano a carico del contribuente tutte le spese postali o di notifica, l'importo degli interessi aggiornati alla data di riscossione del credito relativo, nonché le spese proprie della procedura coattiva.

L'Ente si riserva la possibilità di affidare al Concessionario, con riferimento alle proprie entrate tributarie e non, la gestione di tutte le attività relative alla fase pre-coattiva propedeutica alla costituzione in mora del debitore ed all'emissione delle ingiunzioni fiscali. Nello specifico ci si riferisce alla predisposizione, stampa, emissione, notifica di solleciti di pagamento bonari, avvisi di accertamento per mancato pagamento, atti di intimazioni e qualsiasi altro atto che si ritenga utile e che sia propedeutico alla messa in mora del debitore per l'inizio delle operazioni di riscossione coattiva dei propri crediti.

Per tale attività l'Ente riconoscerà al concessionario un compenso fisso pari al 13% dell'importo riscosso in fase pre-coattiva, anche se oggetto di rateizzazioni; le spese postali sostenute per l'attività di notifica e tutte le ulteriori spese eventuali (interessi, notifiche etc.) dovranno essere addossate ai contribuenti morosi. Tale aggio non è oggetto di ribasso in sede di offerta di gara. Le attività di rateizzazioni dovranno essere concordate ed autorizzate dall'ente anche sulla base dei propri regolamenti.

Art. 7

RISCOSSIONE

Ferma restando la natura concessoria del servizio, tutti i pagamenti, relativamente alle somme poste in riscossione coattiva da parte del Concessionario, eseguiti dai soggetti debitori e/o contribuenti, dovranno affluire su specifici conti correnti postali, intestati all'Ente dedicati alla sola riscossione coattiva delle entrate affidate al Concessionario. Sono a carico del concedente sia le spese del conto sia gli interessi.

Il Concessionario avrà l'accesso telematico ai conti correnti di cui al precedente comma 1 per la sola visualizzazione del saldo e di tutti i movimenti effettuati per consentire allo stesso una dettagliata rendicontazione per il calcolo dell'aggio.

Al fine di favorire l'assolvimento del debito da parte dell'interessato è ammesso anche il pagamento per contanti presso lo Sportello del Concessionario (in esenzione da spese e commissioni d'incasso) per somme non superiori a € 300,00; tali importi dovranno essere riversati all'Ente sull'apposito conto corrente postale dedicato con cadenza mensile entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso con apposita rendicontazione degli incassi, dei nominativi che hanno effettuato il pagamento e degli atti ai quali tali pagamenti si riferiscono.

Art. 8

LIQUIDAZIONE CORRESPETTIVO

L'Ente si impegna a liquidare l'aggio spettante al concessionario, unitamente al rimborso delle spese di notifica e delle eventuali spese relative alle procedure cautelari/esecutive attivate infruttuosamente (di cui all'art. 6), entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della fattura. Le fatture dovranno essere emesse con periodicità bimestrale entro il 15 del mese successivo al bimestre di competenza salvo accordi diversi fra le parti. Le fatture dovranno contenere l'indicazione dell'aggio e distintamente il rimborso delle spese postali/di notifica (anticipate dal Concessionarie) e delle spese relative a procedure cautelari/esecutive per tipologia di entrata in caso di sgravio o accertata inesigibilità o di pagamento di quanto dovuto dall'interessato. Ai fini della liquidazione il concessionario dovrà trasmettere un rendiconto analitico, anche su supporto informatico (ad esempio foglio excel o da concordare), dove per ogni somma riscossa dovrà essere individuata la tipologia di entrata e ogni altra informazione che consenta in modo chiaro e dettagliato il controllo delle singole partite riscosse (esempio: dati debitore, importo somme versate e relativa annualità e distinzione per interessi, sanzioni, spese di notifica, e spese relative alle diverse procedure). Il rendiconto dovrà riportare gli estremi della relativa fattura.

Art. 9

Sportello per la gestione dei rapporti con l'utenza

Il Concessionario si impegna, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, a predisporre nel territorio del Comune di Vittoria una sede operativa con locali a norme di legge e considerata idonea dall'ente, per l'accesso e il ricevimento degli utenti. Lo sportello deve essere operativo per tutta la durata del contratto e dovrà essere individuato chiaramente mediante insegna o tabella esterna riportante la seguente dicitura "COMUNE DI VITTORIA – SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI – GESTIONE IN CONCESSIONE ALLA DITTA [...]",

La costituzione dello sportello per la gestione dei rapporti con l'utenza dovrà avvenire a spese del Concessionario e con adeguata organizzazione di mezzi e di personale.

Il ricevimento del pubblico dovrà essere garantito per un numero di ore settimanali pari a quelle effettuate dalla direzione tributi e cioè 16 (sedici ore) assicurando almeno una apertura pomeridiana per un minimo di 3 ore. Tale articolazione oraria può essere modificata previa autorizzazione dell'ente affidante per oggettivi e comprovate esigenze o motivazioni.

Lo sportello deve avere una linea telefonica dedicata, per consentire agli utenti di prendere contatto diretto con il personale del Concessionario addetto ai rapporti con il pubblico e per fornire informazioni e chiarimenti. Deve inoltre possedere una linea fax, un indirizzo di posta elettronica e un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per consentire la trasmissione di documentazione da parte dei contribuenti o da parte di soggetti interessati o da parte dell'ente. Sarà considerato elemento migliorativo l'organizzazione di un call center a disposizione degli utenti per la gestione delle proprie pratiche.

Il Concessionario deve eleggere domicilio presso detto sportello per tutti gli effetti di legge e per tutta la durata della concessione. Ogni lettera, avviso, richiesta, diffida, intimazione o notificazione fatta presso detto ufficio si intenderà fatta al Concessionario.

Sarà in ogni caso facoltà dell'Ente inviare le comunicazioni alla sede legale del Concessionario stesso.

Art. 10

PERSONALE DIPENDENTE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà organizzare il servizio con i mezzi ed il personale necessari ad un esatto e tempestivo adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato ed assunti in sede di offerta di gara.

Per l'espletamento dell'incarico il concessionario dovrà impiegare unità di personale idoneo professionalmente alle mansioni da svolgere, adeguatamente formato, e in numero sufficiente a garantire il servizio oggetto del presente affidamento. Il personale, assunto in base alle vigenti norme in materia e inquadrato nel rispetto del CCNL del settore di appartenenza del Concessionario, sarà a completo ed esclusivo carico di quest'ultimo, senza onere di qualsiasi tipo per l'Ente.

L'Ente appaltante rimarrà estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e il proprio personale, ivi compresi eventuali oneri o costi aggiuntivi dipendenti da rinnovi del CCNL. Eventuali maggiori oneri per il personale derivanti da CCNL o aumenti di organico o variazioni salariali ecc. restano ad esclusivo carico del Concessionario.

Il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alle assicurazioni di legge e all'osservanza di tutte le forme di previdenza stabilite a favore dei prestatori d'opera, escludendo da qualsiasi onere l'affidante.

Il Concessionario deve garantire sempre la presenza di personale professionalmente adeguato al servizio, di sicura riservatezza ed affidabilità, che dimostri modi cortesi e che evada le richieste degli utenti o dell'Ente, fornendo tutte le informazioni in possesso in merito alle richieste formulate con la maggiore sollecitudine possibile, e comunque nel rispetto dei termini previsti per le P.A. dalle norme vigenti. Quanto sopra viene asserito data la peculiarità delle attività di riscossione e le implicazioni di immagine che ne derivano per l'Ente.

Il Concessionario dovrà richiamare, sanzionare e, se necessario o richiesto per comprovati motivi, sostituire, i dipendenti che non osservassero una condotta responsabile ed adeguata alla tipologia del servizio prestato. Il Concessionario dovrà provvedere alle richieste dell'Ente entro e non oltre trenta giorni, salvo comprovati ed eccezionali motivi che il Concessionario ha l'onere di dimostrare e/o documentare a giustificazione della condotta temporaneamente assunta dal proprio personale nei confronti dell'utenza e/o del personale dell'Ente.

Tutti gli addetti alle operazioni dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento prodotto dal Concessionario.

L'elenco nominativo del personale addetto, e delle corrispondenti mansioni/qualifiche, deve essere trasmesso all'Ente concedente e aggiornato in caso di cambiamenti.

Il costo annuo stimato della manodopera, pari a € 90.000 circa riferiti a n. 3 dipendenti impiegati Contratto Nazionale del Commercio Terziario.

Art. 11

Banca dati e collegamento telematico

L'Ente fornirà al Concessionario la documentazione informatica e/o cartacea o entrambi in suo possesso relativa alle posizioni debitorie.

Il Concessionario deve elaborare una banca dati informatizzata utilizzando la documentazione fornita dall'Ente in qualsiasi formato ed acquisendo autonomamente ogni altro dato utile al completo e corretto svolgimento delle attività.

Il Concessionario dovrà fornire all'Ente la licenza d'uso del proprio software, senza nessun aggravio di costi, per consentire di verificare, per ciascuna posizione portata a riscossione, tutte le fasi delle procedure messe in atto, le date di notifica dei provvedimenti emessi, nonché la visualizza-

zione, in formato digitale, della documentazione della procedura (fascicolo telematico) . In particolare dovranno essere visibili: gli importi del credito originario, gli sgravi, le rettifiche, gli annullamenti, i versamenti effettuati dai debitori, le spese e ogni altro onere di competenza del concessionario, le eventuali spese a carico dell'Ente, l'aggio dovuto e quello pagato con indicazione della data di pagamento; anche la fase cautelare ed esecutiva dovrà essere informatizzata in modo da consentire la consultazione puntuale.

Il software dovrà consentire la visualizzazione dell'Anagrafica dei debitori, dei pagamenti effettuati dei riversamenti e delle posizioni creditorie inesigibili, con possibilità di elaborazione ed estrazione di dati, di statistiche, di report utilizzando almeno le seguenti chiavi di ricerca:

nominativo/ codice fiscale

tipologia di entrata

anno di competenza entrata

intervallo temporale (data inizio/data fine)

tipologia di atti e procedure (numero di ingiunzioni notificate per elenco di riscossione, pignoramenti, fermi, ipoteche ecc.)

L'interrogazione dovrà garantire la consultazione di un c.d. fascicolo telematico che consenta di visualizzare tutti gli atti e le procedure in corso con riferimento al singolo nominativo interrogato.

Il Concessionario, a tal fine, dovrà garantire almeno 2 giornate di formazione specifica sull'utilizzo del software al personale dell'Ente, presso l'Ente stesso.

Per consentire la verifica della situazione economica, patrimoniale e reddituale dei contribuenti, il sistema dovrà essere in grado di interfacciarsi con i sistemi informativi dei pubblici registri e di eventuali altri soggetti terzi.

Il sistema gestionale deve consentire l'acquisizione, la digitalizzazione e la conservazione della documentazione inviata al debitore.

Il concessionario deve garantire al Comune, per tutto il periodo contrattuale, l'accesso a tutte le funzionalità fornite mediante piattaforma web-based .

Art. 12

Gestione del servizio

Il Concessionario dovrà espletare il servizio di riscossione coattiva garantendo le seguenti attività:

a. presa in carico, notifica ingiunzione e riscossione:

1. predisporre, stampare ed inviare, per la notifica nel rispetto della normativa vigente, entro un termine massimo di 60 giorni dalla trasmissione delle liste di carico acquisite dall'ente in qualsiasi formato, le ingiunzioni di pagamento i solleciti, gli avvisi di accertamento, gli atti di costituzione in mora, e qualsiasi altro atto necessario alla riscossione coattiva da inviare agli utenti/contribuenti;
2. verificare le anagrafiche dei debitori con particolare riguardo alla notifiche non andate a buon fine nonché registrare i relativi aggiornamenti nelle procedure informatiche;
3. Predisporre i riepiloghi degli atti emessi, distinti per tipologia di entrata e loro trasmissione all'Ente entro 20 (venti) giorni dall'emissione degli atti stessi;
4. acquisire in modalità informatizzata gli estremi dell'invio delle ingiunzioni, le date di notifica, le relate di notifica, le ricevute di ritorno ed ogni altra informazione rilevante ai fini della gestione della posizione che consentirà l'aggiornamento della banca dati e la consultazione puntuale di tali informazioni nel fascicolo telematico;
5. provvedere alla riscossione coattiva delle entrate;

b procedure cautelari ed esecutive

1. il concessionario decorsi 60 giorni dalla notifica, senza che sia pervenuto il relativo pagamento, deve valutare comunicandolo al concedente, sulla base di tutti gli strumenti e della banche dati a disposizione quali atti/interventi porre in essere nei confronti dei soggetti morosi;
2. sulla base della valutazione di cui sopra il concessionario deve entro e non oltre i termini di legge nonché del presente capitolato porre in essere tutte le procedure cautelari ed esecutive idonee ad un'efficace riscossione nonché di risparmiare costi a fronte di quote inesigibili;
3. per ogni lista di carico la conclusione del procedimento deve essere assicurata entro 24 mesi;
4. gli atti relativi alla fase cautelare ed esecutiva sono adottati dal concessionario che li firma ai sensi di legge;

c. sgravi, sospensioni e rimborsi

1. Il Concessionario gestisce, dietro specifica autorizzazione dell'Ente, gli eventuali sgravi, sospensioni e rimborsi ed aggiorna la relativa lista di carico;
2. provvede alla raccolta di segnalazioni prodotte dal debitore, le esamina, fornisce risposta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta gestendo gli eventuali rimborsi;

3. fornisce all'Ufficio che ha emesso la lista di carico, analitica documentazione dei rimborsi da effettuare riconciliata con le somme incassate sul conto corrente postale del Comune;
4. qualora invece non siano attinenti alla fase esecutiva di sua spettanza (sgravi, rateizzazioni, sospensioni) il Concessionario inoltra entro 15 giorni le segnalazioni all'Ufficio del Comune che ha emesso la lista di carico e ricevuta la decisione del Comune ne informa entro 5 giorni l'interessato;
5. su indicazione dell'Ente che disciplina anche i termini temporali della sospensione, deve sospendere entro 10 giorni la riscossione coattiva. La riscossione ha effetto immediato e deve essere tracciata nella piattaforma web messa a disposizione del Comune;
6. in caso di sgravio, deve cancellare entro 10 giorni le procedure cautelari ed esecutive ai sensi di legge, senza ulteriori oneri per il debitore;
7. deve essere data evidenza al Comune di tutte le attività svolte tramite elenchi e flussi informativi;

d. gestione delle rateizzazioni

1. Il Concessionario gestisce le istanze di rateizzazioni dell'importo dovuto sulla base delle norme regolamentari del comune e dietro chiare indicazioni del concedente, acquisisce le istanze presentate dal contribuente e le registra sul sistema informativo della riscossione;
2. istruisce la corrispondente pratica per determinare l'accettazione o il diniego della rateazione in base a quanto definito dall'Ente e dai relativi regolamenti nonché per definire la scadenza delle rate, l'importo delle stesse comprensivo degli interessi degli oneri accessori;
3. comunica al debitore il risultato dell'istruttoria in base a quanto definito nelle norme regolamentari ed in caso di accettazione trasmette il piano di rateazione con le modalità di pagamento;
4. sospende tutti gli atti cautelativi e/o esecutivi previsti dall'iter di riscossione in capo al soggetto a cui è stata accolta la rateizzazione fino a quando rispetta il piano di rateazione;
5. attiva in caso di mancato pagamento e di decadenza del beneficio, il procedimento di revoca del piano di rateazione;
6. comunica al debitore la revoca del piano di rateazione ed il residuo importo a debito;
7. avvia nuovamente la fase dell'ingiunzione fiscale per il credito rimanente;
8. comunica all'ente con cadenza bimestrale un riepilogo distinto per lista di carico e per tipologia di entrata che deve contenere l'indicazione dei singoli provvedimenti di rateazione, i dati identificativi e lo stato della riscossione;

9. rende disponibile al Comune su piattaforma web per ogni importo per il quale viene concesso il beneficio, il piano di rateazione che consente il monitoraggio dei pagamenti;

e. procedure concorsuali

1. il Concessionario quando abbia notizia attraverso la continua consultazione di pubblici archivi o su segnalazione del Comune dell'esistenza di una procedura concorsuale o di liquidazione a carico di un debitore, adotta tutte le attività necessarie per la migliore tutela del credito informandone tempestivamente gli uffici comunali;
2. salva diversa comunicazione del Comune, è tenuto al compimento delle attività previste dalla legge fallimentare e consistenti nella predisposizione, deposito e notifica degli atti necessari nel corso delle procedure, presso gli organi competenti nel rispetto dei relativi termini di legge comprese la gestione delle situazioni di crisi degli utenti (crisi da sovraindebitamento e similari).
3. dello stato della riscossione di tale tipologia di crediti deve essere data notizia al concedente;

f. attività di contenzioso in capo all'affidatario

1. il Concessionario sta in giudizio per gli atti di competenza, con oneri a suo carico in caso di soccombenza, senza nulla pretendere dal Comune. Per la gestione del contenzioso il Concessionario si avvarrà di professionisti qualificati dei cui oneri si farà integralmente carico, anche per tutte le attività che andranno ad esaurirsi successivamente alla scadenza della concessione; è facoltà del Comune, in qualità di ente impositore, di essere presente nel giudizio ove richiesto o ritenuto utile dall'ente stesso;
2. il Concessionario è tenuto a fornire supporto tecnico-amministrativo per consentire l'eventuale costituzione in giudizio da parte del Comune;
3. l'esito del giudizio deve essere comunicato tempestivamente al Comune;

g. discarico per inesigibilità

1. ai fini del discarico delle quote affidate in riscossione, per ogni lista di carico consegnata il Concessionario è tenuto a predisporre e trasmettere al Comune, anche in via telematica, la comunicazione di inesigibilità ;
2. per ogni quota ritenuta inesigibile il Concessionario deve produrre adeguata documentazione comprovante l'inesigibilità del credito e volta ad esplicitare tutte le procedure di riscossione intraprese, le indagini svolte ed a motivare le ragioni dell'inesigibilità del credito, oltre a mettere a disposizione del Comune tutta la documentazione relativa alla spese sostenute per lo svolgimento delle suddette procedure. Per le quote per cui sono in corso

procedure esecutive non si procede al discarico sino alla conclusione delle dette procedure;

3. verificata l'inesigibilità, il Comune con formale provvedimento, discarica le somme inesigibili e riconosce il rimborso delle spese sostenute dal concessionario per lo svolgimento delle procedure ex D.M. 21.11.2000 e s.m.i. al netto della percentuale di ribasso offerta riferita alla Tabella A o per l'importo documentato nel caso in cui sia stato concordato con l'Ente il ricorso anziché alla procedure privilegiate di cui al DPR 602/73, alle procedure giudiziali ordinarie disciplinate dal c.p.c. per il recupero del credito;
4. Resta fermo che il Concessionario in caso di inesigibilità comprovata per causa a lui imputabile, dovrà versare al Comune entro trenta giorni dalla relativa richiesta, l'intero importo comprensivo degli interessi legali. Qualora il concessionario non proceda al pagamento il Comune è autorizzato alle compensazioni contabili in sede di liquidazione del compenso o a sua insindacabile scelta con escussione della cauzione;
5. In qualsiasi fase della riscossione, il Concessionario deve monitorare le posizioni debitorie "a rischio" per l'attivazione di procedure concorsuali o di liquidazione e predisporre tutti gli atti (es. ingiunzione fiscale, domanda di insinuazione al passivo, osservazioni progetto stato passivo etc.) necessari nel corso delle procedure.

Art.13

Rendicontazione incassi

Il Concessionario, a seguito della visualizzazione dei conti correnti postali intestati all'Ente deve provvedere ad aggiornare la situazione debitoria di ogni singolo contribuente entro di 15 gg al fine di consentire di visualizzare, in qualsiasi momento, i dati relativi al singolo contribuente e le procedure in corso che lo riguardano (rateizzazioni concesse, atti discaricati ed annullati, eventuali sgravi, notifiche, stato delle eventuali procedure concorsuali intervenute etc.) e i relativi incassi. Queste informazioni devono essere estraibili dall'Ente per debitore e per tipologia di entrata.

Il Concessionario deve consentire all'Ente di visualizzare in qualsiasi momento una situazione aggiornata e puntuale dell'andamento delle riscossioni di propria competenza, distinta per annualità, e su richiesta dell'Ente, deve fornire delle rendicontazioni degli incassi per tipologia di entrata/debitore/atto emesso/procedura esecutiva etc. .

Concessionario cura la gestione dei flussi di riscossione e provvede ad elaborare i dati degli incassi per la rendicontazione on-line;

a tal fine deve:

- acquisire almeno quindicinalmente, salvo minor termine offerto in sede di gara, i flussi di incasso del conto corrente postale dedicato e riconciliare le somme incassate con le posizioni presenti in banca dati, motivando gli scostamenti;
- mettere in atto tutte le attività al fine di garantire la corretta e completa riconciliazione di tutti gli incassi, di consentirne la rendicontazione;
- rendicontare le somme che sono state incassate sul conto corrente postale dedicato;
- trasmettere al comune almeno quindicinalmente, salvo minor termine offerto in sede di gara una rendicontazione analitica finalizzata alla corretta imputazione contabile delle somme incassate distinte per lista di carico, tipologia tributo/entrata, sanzioni, interessi, recupero spese, compenso spettante al concessionario suddiviso in quota Comune e debitore, iva se dovuta, spese postali e di notifica corrisposte dal debitore che spettano al Concessionario, spese relative alla procedure cautelari ed esecutive corrisposte dal debitore e che spettano al Concessionario.

Il Concessionario è obbligato alla resa del conto giudiziale in qualità di agente contabile dell'Ente e dovrà presentare all'Ente, in applicazione dell'art. 93 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, il conto giudiziale utilizzando gli appositi modelli corredato dalla relativa documentazione giustificativa.

Art. 14

Servizi e Prestazioni aggiuntive

Qualora, nel corso del periodo contrattualizzato, l'Ente ritenesse opportuno richiedere al Concessionario servizi aggiuntivi e/o complementari non previsti dal presente capitolato, e comunque attinenti alla riscossione delle entrate in generale, potrà farlo alle condizioni da concordare fra le parti e nel rispetto della normativa vigente, fino al 20% del valore stimato della Concessione.

Il Concessionario è tenuto ad effettuare i servizi aggiuntivi eventualmente indicati nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e ritenuti accettabili dalla Commissione Giudicatrice.

L'eventuale mancata realizzazione, in sede di esecuzione del servizio, di quanto dichiarato nell'offerta tecnica, per motivi imputabili esclusivamente al Concessionario, potrà comportare la decadenza dell'inosservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 15

Verifiche e controlli sullo svolgimento della concessione

Il Concessionario è tenuto a nominare un coordinatore di tutte le attività previste nel presente capitolato a cui l'Ente dovrà rivolgersi per ogni genere di rapporto. Il Concessionario dovrà attenersi alle disposizioni impartite dall'Ente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato. L'Ente si riserva la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento del servizio, in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle condizioni normative e contrattuali. A tal fine, il concedente nominerà eventualmente, uno o più referenti della riscossione coattiva, comunicandone i nominativi al Concessionario ed un DEC per vigilare sull'esatta esecuzione dell'affidamento.

Il Concessionario dovrà porre a disposizione dell'Ente tutti i documenti della gestione, è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, contabili e tecnici che l'Ente riterrà di eseguire o far eseguire e fornire allo stesso tutte le notizie e i dati richiesti.

Il Concessionario, inoltre, ha l'obbligo di rendere conto delle proprie attività fornendo una relazione dettagliata, secondo le modalità ed i tempi indicati da ciascun Ente, almeno con cadenza semestrale o annuale, che ne consenta il monitoraggio.

Art. 16 **Obblighi dell'Ente**

L'Ente consegna al Concessionario i flussi di carico delle entrate da riscuotere coattivamente, per le quali non siano ancora scaduti i termini di prescrizione.

La trasmissione potrà avvenire tramite elenchi o per singole posizioni, in formato cartacea o mediante flussi informatici.

Gli elenchi dei contribuenti dovranno contenere tutti gli elementi necessari per la corretta gestione della pratica: generalità del contribuente, data in cui il credito diviene liquido, certo ed esigibile, importo del credito originario, importo di eventuali maggiorazioni, sanzioni e accessori previsti dalla legge e dai regolamenti, eventuali interessi, dati dell'atto per il recupero del credito e relativa notifica, ecc. Il computo aggiornato degli interessi fino alla data di effettiva riscossione, se dovuti, verrà effettuato dal Concessionario in ottemperanza alle leggi vigenti e agli atti dell'Ente.

Art. 17 **Obblighi del Concessionario**

Il concessionario deve fornire all'Ente le abilitazioni necessarie al fine di garantire il completo e continuo accesso alla banca dati relativa al servizio in concessione e l'estrazione massiva di dati utili allo svolgimento di altre attività istituzionali.

Oltre a quanto previsto negli articoli precedenti, le attività oggetto del servizio dovranno essere realizzate a regola d'arte, in base al principio di buona fede e correttezza, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nelle previsioni legislative che regolano il bando di gara ed il presente capitolato, nella normativa di settore e nei relativi regolamenti comunali, avendo particolare riguardo alle forme degli atti ed ai termini di prescrizione dei crediti, nell'interesse dell'Ente e degli utenti, in maniera da non determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell'immagine e degli interessi dell'Ente.

E' tenuto ad emettere con priorità assoluta gli atti relativi alle annualità prossime alla prescrizione, in considerazione dei tempi occorrenti per la notifica degli stessi.

Il Concessionario dovrà altresì garantire che tutto il personale addetto al servizio osservi l'obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza. E' tenuto ad adottare ed osservare tutti gli obblighi vigenti in materia di privacy secondo le norme attualmente in vigore e le eventuali successive disposizioni che potrebbero essere emanate.

Il Concessionario sarà direttamente responsabile degli atti emessi e risponderà di eventuali danni od inconvenienti arrecati ai soggetti terzi, relativamente a persone o cose, durante l'esecuzione del servizio. A tal fine, l'elaborazione, la stampa, la sottoscrizione e la notifica degli atti ammessi e delle procedure intraprese, dovranno essere curati direttamente dallo stesso Concessionario.

Oltre alle norme contenute nel presente capitolato, nel bando e negli atti di gara, il Concessionario si impegna espressamente, assumendosene anche i relativi oneri e responsabilità, all'osservanza delle seguenti disposizioni generali e loro successive modificazioni ed integrazioni:

- i) Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
- ii) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ;
- iii) C.C.N.L. della categoria di appartenenza del personale dipendente impiegato nelle attività e relativi adempimenti in merito agli oneri previdenziali ed assicurativi;
- iv) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza dei lavoratori;
- v) Legge 12 marzo 1999 n. 68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili

Ogni altra disposizione normativa avente effetto sui servizi affidati in concessione.

Art. 18

Responsabilità verso Terzi e Assicurazione

Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato nella gestione del servizio a terzi e solleva l'Ente da ogni responsabilità diretta e/o indiretta. Sono compresi sia danni alle persone sia

alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale per qualunque causa dipendenti dal servizio assunto.

Il Concessionario è tenuto a contrarre, prima dalla stipula del contratto, e a mantenere costantemente attiva per tutta la durata dell'affidamento, apposita polizza per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in concessione, con primaria compagnia assicuratrice con un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1.000.000,00.

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico del concessionario.

Il Concessionario deve ogni anno, per tutta la durata del contratto, consegnare all'Amministrazione copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze.

Art. 19

Obblighi successivi alla scadenza della concessione

Per i servizi già resi alla data di scadenza del contratto, il Concessionario, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del medesimo, è tenuto a consegnare all'Ente, oltre ai rendiconti, atti e documenti indicati nel presente capitolato, anche l'ulteriore documentazione in suo possesso, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico in formato compatibile con le procedure informatiche in uso presso gli enti.

Art. 20

Penali

In caso di mancata osservanza da parte del Concessionario dei tempi indicati all'art. 12 lett. a) del presente capitolato, si procederà all'applicazione di una sanzione di ammontare pari allo 0,2 % dell'importo delle liste di carico trasmesse per ogni settimana – o frazione di settimana – di ritardo rivalendosi anche sulla cauzione e/o sui compensi.

In caso di mancato riversamento delle somme incassate direttamente dal Concessionario presso il proprio sportello entro i termini previsti nel presente capitolato si applica una penale di ammontare pari al 5% dell'importo da riversare per ogni giorno di ritardo da parte del Concessionario rivalendosi anche sulla cauzione e/o sui compensi.

Nei casi non previsti nei precedenti commi, per la mancata osservanza da parte del Concessionario dei propri obblighi contrattuali (esempio: rifiuto o ritardata produzione della documentazione richiesta, interruzione del servizio senza giusta causa, ...), l'Ente invierà formale diffida con descri-

zione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dal concessionario, che dovranno comunque pervenire all'Ente entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dall'Ente, si procederà all'applicazione delle sanzioni per un importo compreso fra un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ogni mancanza accertata su singoli procedimenti, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in caso di recidiva, di risolvere di diritto il contratto, trattenendo la cauzione a titolo di risarcimento e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

L'applicazione della penale, disposta con provvedimento del Dirigente competente dell'Ente verrà comunicata per iscritto al Concessionario unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata, presso il domicilio della stesso.

Il Concessionario, ove lo ritenga opportuno, presenta le proprie controdeduzioni entro i successivi 10 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. L'Ente interessato, esaminate le ragioni eventualmente esposte, potrà decidere di revocare, modificare o dar corso alla penalità nella misura inizialmente stabilita.

Nel caso in cui i mancati/errati abbinamenti degli incassi alle posizioni tributarie comportino l'invio di ulteriori atti impositivi ai contribuenti, il Concessionario si farà carico, qualora gli errori siano allo stesso imputabili, degli oneri sostenuti.

Il credito si considererà divenuto comunque inesigibile per causa imputabile al Concessionario nei seguenti casi oltre a quelli previsti per legge tra le cause di perdita di diritto al scarico:

- i) mancato rispetto imputabile al Concessionario dei termini per la notificazione degli atti e per l'avvio delle procedure cautelari ed esecutive;
- ii) mancato rispetto imputabile al Concessionario delle formalità previste per la validità della notifica degli atti;
- iii) mancato svolgimento ed attivazione delle procedure cautelari ed esecutive su tutti i beni aggredibili del debitore, e/o eredi o aventi causa, salvo dimostrazione da parte del Concessionario dell'effettiva impossibilità all'attivazione ed allo svolgimento di tali procedure;
- iv) mancata riscossione del credito, nel rispetto dei termini di legge e/o regolamento, per vizi ed irregolarità compiuti dal Concessionario nell'attività di notificazione degli atti e, comunque, nell'ambito delle procedure cautelari ed esecutive da intraprendere.

Resta fermo che il Concessionario, in caso di mancata riscossione comprovata per causa a lui imputabile, dovrà versare all'Ente interessato, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, l'intera

quota spettante all'Ente, comprensiva degli interessi, calcolati al tasso legale dalla data di trasmissione della lista di carico. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento, l'Ente potrà riversarsi sulla cauzione oppure in compensazione con le somme dovute al concessionario.

Art. 21

Cauzione

A garanzia degli obblighi assunti, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che ogni Ente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione delle attività, il Concessionario è tenuto a prestare, a favore dell'Ente, una cauzione pari al 10% del valore del contratto per il servizio affidato entro la data di stipula del contratto.

La cauzione potrà essere costituita ai sensi dell'art. 103 comma 1 D.Lgs 50/2016.

In caso di mancato versamento delle somme dovute dal Concessionario ovvero in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato, ai sensi di quanto disposto dal precedente articolo 20 rubricato "Penali", l'Ente escute la cauzione.

La cauzione dovrà essere mantenuta integra nel suo importo per tutta la durata dell'affidamento. Il concessionario dovrà reintegrare la cauzione entro 60 giorni dalla richiesta, pena la risoluzione della concessione per inadempimento e salvo il risarcimento dei danni.

La cauzione sarà svincolata per il 70 % nei modi di legge entro 180 giorni dalla scadenza della concessione. Il restante 30 % sarà svincolato al termine della cessazione dei servizi.

Lo svincolo avverrà solo dopo aver verificato la regolarità della gestione e successivamente alla consegna degli archivi informatici, digitali e cartacei derivanti dalle attività affidate, con i relativi tracciati record e software gestionali comunque solo dopo che l'Ente avrà accertato che il Concessionario abbia assolto a tutti i suoi obblighi. Nel caso in cui l'Ente accerti inadempienze a carico dell'affidatario, si rivarrà sulla cauzione prestata.

Resta salvo per l'Ente l'esperimento di ogni azione a tutela dei propri diritti nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a coprire eventuali danni arrecati all'Ente dall'attività svolta dal Concessionario.

Art. 22

Divieto di cessione del contratto e sub-concessione

E' vietata al Concessionario la sub-concessione o la cessione in tutto o in parte, anche in modo temporaneo, del contratto.

L'inosservanza del presente divieto provocherà, la decadenza della concessione e la risoluzione del contratto senza altre formalità.

Art. 23

Risoluzione del Contratto

Il contratto potrà essere risolto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del C.C., a seguito di formale comunicazione inviata dall'Ente al Concessionario, nei seguenti casi:

- a. per cancellazione dall'Albo dei soggetti di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/97 e al D.M. del Ministero delle Finanze 289/2000;
- b. per fallimento del Concessionario;
- c. per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi;
- d. per non aver adeguato la cauzione di cui all'art. 21 del presente capitolato;
- e. per il mancato allestimento dello Sportello di front office, del presente capitolato nei termini previsti;
- f. per continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio nel corso di un esercizio solare;
- g. per gravi inadempimenti degli oneri ed obblighi contrattuali e che, previa diffida da parte dell'Ente, non provveda a sanarli (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata comunicazione delle rendicontazioni previste dal capitolato, mancata comunicazione relativa al servizio richiesta per l'espletamento delle verifiche sulla corretta gestione dello stesso, ecc.);
- h. per aver conferito il servizio a terzi non rispettando le condizioni stabilite dal presente capitolato, dal disciplinare e dagli altri atti di gara;
- i. per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la gestione di una causa di incompatibilità prevista dalla normativa vigente;
- j. per interruzione del servizio senza giusta causa;
- k. per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile;
- l. per il ritardato riversamento delle somme riscosse direttamente presso lo sportello oltre il 30° giorno di ritardo;
- m. per la perdita dei requisiti ai sensi dell'art. 80 D.lgs. 50/2016.

In tali casi, è facoltà dell'Ente risolvere anticipatamente il contratto, previa contestazione delle inadempienze al Concessionario ed assegnazione allo stesso di un termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, l'Ente potrà risolvere automaticamente il contratto, senza obbligo di pagamento da parte dell'Ente stesso di alcuna indennità ma con diritto al risarcimento dei danni e incameramento della cauzione quale risarcimento, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento per i danni subiti.

L'Ente ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine del contratto, dandone formale comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o strumenti equipollenti, con un preavviso di almeno centoottanta giorni. Il recesso dell'Ente non dà diritto ad alcun indennizzo a favore del concessionario. In caso di recesso, le parti si impegnano a regolare di comune accordo i rapporti pendenti nel corso del periodo intercorrente fra la comunicazione di recesso e l'efficacia di quest'ultimo.

Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, relativamente alla disciplina della risoluzione e del recesso dal contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1453 e seguenti del c.c.

Art. 24

Spese contrattuali

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato d'oneri, comprese tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti.

Il contratto sarà sottoscritto in forma pubblica amministrativa.

Art. 25 – Controversie

Per tutte le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra le parti la competenza è del Foro di Ragusa .

Art. 26 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente capitolato e nel disciplinare di gara e a completamento delle disposizioni in esso contenute si fa espresso rinvio alle leggi e alle disposizioni vigenti in materia, nonché a quelle civilistiche, contrattuali e ai Regolamenti e agli atti di approvazione delle tariffe comunali.

APPENDICE

1. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti (Dlgs.vo 50/2016).

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La sottoscrizione del contratto potrà avvenire solo una volta esperiti i controlli di legge con particolare riferimento a quanto previsto in materia antimafia l D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i..

1.2. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente documento.

1.3 REQUISITI DI IDONEITA'

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei

Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b)** Iscrizione all'albo ministeriale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione delle entrate degli Enti Locali previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.

Gli operatori economici non italiani, stabiliti in un Paese dell'Unione Europea, devono presentare, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 446/1997, una certificazione rilasciata dalla competente Autorità dello Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

c) Esecuzione negli ultimi cinque anni dei seguenti servizi analoghi

Aver effettuato, con esito positivo, nell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, almeno presso tre comuni di cui almeno uno di essi di classe III o superiore (art. 2 del D.Lgs. 507/1993); il significato di servizio analogo, nel presente bando, è da intendersi con riguardo alle entrate oggetto del capitolato e cioè ICI - IMU - TARES - TARI - CANONE IDRICO. Rimangono esclusi dal significato di servizio analogo i tributi c.d. minori (Cosap, Imposta Pubblicità, Affissione); Trattandosi di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici la documentazione può essere acquisita in originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e dell'art. 173 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

Offerta tecnica

PUNTEGGIO MASSIMO

70

TOTALE 100**2.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX
1	Modalità di gestione dei servizi, con particolare riferimento alla gestione della riscossione, dei rapporti con i contribuenti relativamente alla fase del pre-contenzioso e contenzioso	30	1.1	Riscossione e coattiva. Il concorrente dovrà descrivere come intenderà gestire le fasi e le modalità di riscossione delle entrate in concessione, tenuto conto della normativa vigente e delle specificità dei singoli tributi. Verranno valutate le soluzioni proposte sotto il profilo della completezza, efficacia, efficienza, tempistica e redditività per l'ente in coerenza al quadro normativo vigente.	20
			1.2	Gestione pre-contenzioso e contenzioso Il concorrente dovrà descrivere le modalità di gestione del pre-contenzioso tributario e le risorse impiegate, tenuto conto della normativa vigente e delle varie fasi del procedimento. Verranno valutate positivamente le soluzioni proposte al fine di evitare il contenzioso, quindi verranno particolarmente apprezzate le soluzioni che definiranno situazioni conflittuali con i contribuenti in una fase amichevole ed extra-giudiziale.	10
2	Rapporti con il contribuente e con l'Ente.	20	2.1	Rapporti con il contribuente. Il concorrente dovrà descrivere i servizi e le modalità informative a disposizione dei contribuenti al fine di porre in essere i vari adempimenti tributari, specificando inoltre come intenda assolvere agli	10

				<p>obblighi previsti in materia di tutela della riservatezza. Il concorrente dovrà indicare le figure di riferimento nei rapporti con gli utenti (sportello aperto al pubblico) e con l'Ente (funzionario responsabile).</p> <p>Si terrà conto, inoltre, della presenza di soluzioni informatiche volte a semplificare e/o velocizzare i procedimenti amministrativi e a consentire all'ente la visione delle singole posizioni tributarie dei contribuenti.</p>	
			2.2	<p>Rapporti con l'Ente.</p> <p>Saranno valutati positivamente le soluzioni proposte in termini di rendicontazione dati, di scaricamento massivo dei pagamenti degli utenti e di verifica delle posizioni tributarie individuali dei contribuenti. Si terrà conto delle migliori soluzioni informatiche atte al raggiungimento degli scopi predetti. Si terrà conto della possibilità di avere per l'ente affidatario un'interlocuzione diretta e semplice con il concessionario.</p>	10
3	Iniziativa volte a migliorare la riscossione coattiva con particolare riferimento alla riduzione dei tempi di incasso	15	3.1	Il concorrente dovrà illustrare le iniziative proposte raggiungere l'obiettivo di riscossione coattiva efficiente ed efficace ma soprattutto veloce nella tempistica	15
4	Descrizione di eventuali servizi migliorativi	5	4.1	Il concorrente dovrà descrivere eventuali servizi migliorativi che intende proporre al fine di migliorare la gestione del servizio per cui concorre descrivendo gli effetti positivi che tali miglioramenti potranno avere sul servizio sui contribuenti o sull'ente affidatario.	5
	TOTALE	70			70

2.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

In riferimento ai criteri qualitativi: a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio e attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, sulla base della seguente griglia di corrispondenza tra valutazione e coefficiente numerico:

Giudizio	Coefficienti
Eccellente	1,00
Ottimo	0,90
Buono	0,80
Discreto	0,70
Sufficiente	0,60
Mediocre	0,50
Insufficiente	0,40
Scarso	0,30
Inadeguato	0,20

La commissione calcola quindi la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio o criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Per ogni subcriterio verrà eseguita la riparametrazione dei punteggi riportando a uno il punteggio massimo assegnato dalla Commissione e riproporzionando tutti gli altri punteggi.

Ai sensi dell'art. 173 comma 2° del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. vengono considerati prioritari i criteri di cui ai punti 1.1, 2.1,2.2, 3.1 per un totale di punti 30/70, per i quali i concorrenti devono pervenire almeno al punteggio complessivo di punti 30/55; ove ciò non avvenga il concorrente non verrà ammesso all'apertura dell'offerta economica.

Non verrà eseguita la seconda riparametrazione per i punteggi complessivi.

2.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula "bilineare"

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A \text{ soglia)} = X (A_i / A \text{ soglia})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A \text{ soglia)} = X + (1,00 - X) [(A_i - A \text{ soglia}) / (A \text{ max} - A \text{ soglia})]$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i -esimo

$A \text{ soglia}$ = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

$$X = 0,80$$

A max = valore del ribasso più conveniente

N.B. Il concorrente indicherà nell'offerta la percentuale di aggio proposta che non dovrà essere superiore al 13,00%. Ai fini dell'applicazione della formula il ribasso verrà determinato in rapporto alla percentuale di aggio ammessa :

$$\% \text{ ribasso} = 100 * \frac{\text{Aggio Max} - \text{Aggio Offerto}}{\text{Aggio Max}}$$

2.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore. Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i ;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

P_n = peso criterio di valutazione n.

4. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 12/2011 e s.m.i., dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, di cui il presidente è un dirigente dell'Ente e due esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, sorteggiati dall'UREGA sulla base degli elenchi in suo possesso. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce eventuale ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016 e ss. mm. ii.).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.


IL DIRIGENTE
Dott. Salvatore Guadagnino